



**CITTA' DI NIZZA MONFERRATO**

*14049 Provincia di Asti*

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LO SVOLGIMENTO DEI MERCATINI  
SPECIALIZZATI DELL'ANTIQUARIATO,  
DELLE COSE USATE E DA COLLEZIONE**

*Approvato con Deliberazione n. 24 in data 15/07/2019 del Consiglio Comunale*

# INDICE

<b>TITOLO 1 - DISPOSIZIONI PROGRAMMATICHE E GENERALI.....</b>	<b>3</b>
ARTICOLO 1 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEFINIZIONI .....	3
ARTICOLO 2 – CASI DI ESCLUSIONE DALLA DISCIPLINA DEI VENDITORI OCCASIONALI.....	3
ARTICOLO 3 - MERCATINI: CARATTERISTICHE E INDIVIDUAZIONE A LIVELLO LOCALE .....	3
ARTICOLO 4 – PRESCRIZIONI GENERALI.....	4
ARTICOLO 5 – PROGRAMMAZIONE COMUNALE E FORMALE INDIVIDUAZIONE.....	5
<b>TITOLO 2 – DISPOSIZIONI GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DEI MERCATINI SPECIALIZZATI DELL’ANTIQUARIATO, DELLE COSE USATE E DA COLLEZIONE.....</b>	<b>5</b>
ARTICOLO 6 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE AI MERCATINI. ....	5
ARTICOLO 7 – TIPOLOGIE DEI MERCATINI. SPECIALIZZAZIONE MERCEOLOGICA E DEFINIZIONI .....	6
ARTICOLO 8 - REQUISITI RICHIESTI AGLI OPERATORI PROFESSIONALI E AI VENDITORI OCCASIONALI .....	7
ARTICOLO 9 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL MERCATINO DEI VENDITORI OCCASIONALI E RILASCIO DEL TESSERINO. ....	8
ARTICOLO 10 – ASSEGNAZIONE POSTEGGI AL MERCATINO PER I VENDITORI OCCASIONALI.....	8
ARTICOLO 11 – MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI AGLI OPERATORI. ....	9
ARTICOLO 12 – OBBLIGHI DEI VENDITORI OCCASIONALI .....	10
ARTICOLO 13 – OBBLIGHI PER GLI OPERATORI PROFESSIONALI.....	11
ARTICOLO 14 – ATTREZZATURE DI VENDITA.....	11
ARTICOLO 15 – COLLOCAMENTO DELLE MERCI.....	11
ARTICOLO 16 - DIVIETI DI VENDITA.....	11
ARTICOLO 17 - ATTI DANNOSI AGLI IMPIANTI DEL MERCATO. ....	11
ARTICOLO 18 - UTILIZZAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA.....	12
ARTICOLO 19 - FURTI E INCENDI.....	12
ARTICOLO 20 – NORME DI SICUREZZA E ADEMPIMENTI IN MATERIA DI “SAFETY” .....	12
ARTICOLO 21 – PREPOSTI ALLA VIGILANZA. ....	12
<b>TITOLO 3 - DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATINO MENSILE AVENTE QUALE SPECIALIZZAZIONE L’ANTIQUARIATO, L’USATO, IL COLLEZIONISMO E L’OGGETTISTICA VARIA..</b>	<b>13</b>
ARTICOLO 22 – RESTITUZIONE DEL MERCATINO MENSILE DELL’ANTIQUARIATO E DELLE COSE USATE E DA COLLEZIONE. ....	13
ARTICOLO 23 – LOCALIZZAZIONE, NUMERO E MISURA DEI POSTEGGI DEL MERCATINO MENSILE.....	13
ARTICOLO 24 – SUDDIVISIONE DEI POSTEGGI DEL MERCATINO MENSILE .....	14
ARTICOLO 25 – ORARI DEL MERCATINO MENSILE .....	14
ARTICOLO 26 – QUOTE E ONERI DI PARTECIPAZIONE AL MERCATINO MENSILE.....	14
ARTICOLO 27– COMMISSIONE CONSULTIVA PER LA GESTIONE - COMMISSIONE TECNICA DI CONTROLLO.....	15
ARTICOLO 28 – AFFIDAMENTO IN GESTIONE A TERZI .....	16
ARTICOLO 29 – NORME DI SICUREZZA “SAFETY” .....	16
<b>TITOLO 4 – DISPOSIZIONI SANZIONATORIE E FINALI.....</b>	<b>17</b>
ARTICOLO 30 OCCUPAZIONI ABUSIVE .....	17
ARTICOLO 31 – SANZIONI RIFERITE ALL’ART. 11 TER DELLA L.R. 28/1999 CAPO V BIS E S.M.I.....	17
ARTICOLO 32 – ALTRE VIOLAZIONI .....	17
ARTICOLO 33 - ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI.....	18
ARTICOLO 34 - DISPOSIZIONI FINALI .....	18

# TITOLO 1 - DISPOSIZIONI PROGRAMMATICHE E GENERALI

## Articolo 1 – Normativa di riferimento e definizioni

1. Agli effetti delle presenti norme, per “D.Lgs. 114/98” si intende il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114; per “Legge Regionale” la legge della Regione Piemonte del 12 novembre 1999, n. 28; per “Indirizzi Regionali” la Delibera del Consiglio Regionale del 1 marzo 2000, n. 626 – 3799; per “Criteri Regionali” la Delibera della Giunta Regionale del 11 maggio 2018, n. 12-6830; per Determinazione Dirigenziale Regionale la determinazione del dirigente del settore commercio ed attività produttive della Regione Piemonte n. 255 del 15.06.2018 con la quale sono stati approvati i modelli di cui al capo V art. 4 della DGR del 11 maggio 2018, n. 12-6830.
2. I mercati aventi quale specializzazione l'antiquariato, l'usato, il collezionismo e l'oggettistica varia, sono di seguito denominati “mercatini”. In tali manifestazioni è consentita l'attività di commercio specializzato su area pubblica da parte di operatori professionali e di vendita occasionale da parte di operatori non professionali cd. “hobbisti”.
3. Ai sensi dell'art. 11 bis, comma 2, della L. R. 28/99, si definisce:
  - a) “vendita occasionale”, la vendita esercitata per un numero di volte non superiore a diciotto per anno, nell'ambito della Regione, di beni di modico valore, rientranti nella propria sfera personale o collezionati o frutto della propria creatività.
  - b) “bene di modico valore”, ogni oggetto avente un prezzo di vendita non superiore a euro 150,00.
  - c) “venditore occasionale”, il soggetto che esercita l'attività di vendita occasionale.
4. L'attività di vendita occasionale definita al comma 4, non costituisce attività di commercio.
5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, è fatto salvo il rispetto delle norme di sicurezza, igienico sanitarie, fiscali e contributive, nonché quelle di tutela dei beni architettonici e ambientali.

## Articolo 2 – Casi di esclusione dalla disciplina dei venditori occasionali

1. Non sono soggette alla disciplina in materia di vendite occasionali e non costituiscono attività di commercio:
  - a) l'attività di vendita svolta nell'ambito dei progetti comunali finalizzati al contrasto alla povertà e all'esclusione sociale.
  - b) l'attività di vendita svolta dagli enti del terzo settore, come definiti dal D.Lgs. 117/2017 s.m.i., dagli enti religiosi, nonché dagli istituti scolastici quando sia, conformemente all'atto costitutivo, attività di beneficenza e autofinanziamento.

## Articolo 3 - Mercatini: caratteristiche e individuazione a livello locale

1. Ai fini dei presenti criteri, i “mercatini” di cui all'art. 1 comma 2, aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia, si caratterizzano per la presenza dei venditori occasionali, definiti dall'art. 11 bis della L.R. 28/1999 s.m.i. che pongono in vendita, in forma occasionale, beni di modico valore, appartenenti al settore merceologico non alimentare e rientranti nella propria sfera personale o collezionati (cd. Hobbisti). È ammessa altresì la partecipazione ai mercatini degli operatori commerciali professionali su aree pubbliche e in sede fissa, specializzati nella vendita di oggetti antichi ed usati o da collezione secondo le modalità e le condizioni stabilite nel Titolo 2.
2. I mercatini possono svolgersi in abbinamento alle varie forme mercatali di cui alla D.G.R. n. 32-2642 del 02/04/2001 s.m.i., fatto salvo quanto previsto dalla normativa in sede locale, alle manifestazioni fieristiche di cui alla L.R. n. 31/2008 s.m.i. ed altri eventi di varia natura del tipo culturale, religiosa, sportiva, ricreativa, soggetti ognuno alla specifica rispettiva disciplina. Pos-

sono altresì essere realizzati in modo autonomo. In particolare si richiama il contenuto degli artt. 22 e 23 in materia di autorizzazioni temporanee, del Regolamento Comunale per il Commercio su Aree Pubbliche.

3. I mercatini sono soggetti al rispetto delle norme di sicurezza, igienico sanitarie, di uso e tutela del territorio e dei beni artistici, culturali, ambientali e paesaggistici.
4. I mercatini possono essere realizzati su iniziativa del Comune, o di altro soggetto pubblico o privato e sono realizzati nel rispetto del Capo V bis della L.R. 28/99 s.m.i., della DGR n. 12-6830 del 11.05.2018 e della normativa in sede locale.
5. I mercatini sono configurabili secondo le seguenti tipologie:
  - a) mercatino di iniziativa comunale: il mercatino è individuato e gestito direttamente dal Comune;
  - b) mercatino di iniziativa comunale con affidamento di funzioni a soggetto terzo: il mercatino è individuato dal Comune e dato in gestione ad un soggetto terzo, pubblico o privato;
  - c) mercatino di iniziativa di soggetti terzi (proloco, associazioni, società, soggetti pubblici o privati ecc.): i proponenti presentano un progetto complessivo redatto secondo le norme in sede locale, poi approvato dal Comune.
6. I proponenti di un mercatino ad iniziativa di soggetti terzi, presentano un progetto complessivo la cui accettazione è subordinata ad approvazione della Giunta Comunale. A seguito dell'approvazione, lo svolgimento della manifestazione potrà avvenire con apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio comunale competente. Il progetto deve contenere almeno:
  - a) relazione illustrativa dettagliata delle caratteristiche dell'evento, contenente le finalità economiche o sociali, tempo, luogo di svolgimento, conoscenza degli adempimenti amministrativi necessari per l'organizzazione di tali eventi (richieste occupazione suolo pubblico, ordinanze di disciplina della viabilità etc.), nonché gli elementi elencati al punto 2.2, capo III della DGR 12-6830 del 11.05.2018.
  - b) attestazione dell'organizzatore/proponente riferita al possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 71 del D.L.gs 59/2010.
  - c) documentazione curriculare della capacità tecnico/organizzativa quali: la disponibilità delle strutture o delle aree, dotazioni tecniche anche informatiche, risorse umane ed ogni altro elemento che consenta la valutazione della capacità organizzativa.
  - d) cartografia delle aree interessate dall'evento in scala non inferiore a 1:500, con individuazione degli stalli di vendita, dei percorsi veicolari di accesso ed uscita dall'area, della viabilità alternativa qualora modificata.
  - e) redazione del "PIANO DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI DELL'AREA MERCATALE" contenente la valutazione dei rischi e gli interventi proposti a miglioramento delle condizioni di safety, secondo i principi della direttiva del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110/(10) del 18/07/2018 (cd. "Piantedosi"), nonché le relative indicazioni delle misure di sicurezza che si intendono adottare.

#### **Articolo 4 – Prescrizioni generali**

1. Le presenti norme, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 dei criteri regionali, sono finalizzate a disciplinare l'accesso ai soggetti pubblici o privati proponenti e gestire gli eventi sul territorio della Città di Nizza Monferrato, con criteri di parità di trattamento e eguaglianza, disciplinando i limiti dell'attività del soggetto proponente, l'istituzione, il funzionamento, la soppressione, lo spostamento della data di svolgimento, anche al fine di affrontare gli aspetti relativi alla gestione, sia dal punto di vista amministrativo che da quello della sorveglianza, della sicurezza e della gestione operativa delle "aree destinate alla vendita occasionale su area pubblica" di seguito definite "mercatino".

## **Articolo 5 – Programmazione comunale e formale individuazione**

1. Il comune con il presente regolamento risponde a quanto indicato dall'articolo 2.6 del Capo 1, dei criteri di cui alla DGR n. 12-6830 del 11.05.2018, il quale prevede la formale individuazione e disciplina o approvazione dei mercatini da parte del Comune, per consentire, ai sensi del Capo V bis della L.R. 28/1999 s.m.i., l'esercizio dell'attività di vendita occasionale.
2. Il comune con il presente regolamento risponde a quanto indicato dall'articolo 3.3 del Capo 1, della DGR n. 12-6830 del 11.05.2018, la quale prevede che il Comune adotti "norme per la vendita occasionale" per disciplinare l'accesso ai soggetti pubblici o privati proponenti e gestire gli eventi sul proprio territorio con criteri di parità di trattamento e eguaglianza, disciplinando i limiti dell'attività del soggetto proponente.

## **TITOLO 2 – DISPOSIZIONI GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DEI MERCATINI SPECIALIZZATI DELL'ANTIQUARIATO, DELLE COSE USATE E DA COLLEZIONE.**

### **Articolo 6 – Soggetti ammessi a partecipare ai mercatini.**

1. Ai mercatini di cui all'art. 1 sono ammessi a partecipare:
  - a) "operatori commerciali su aree pubbliche" in possesso di autorizzazione commerciale di tipologia A) rilasciata dal Comune di Nizza Monferrato con assegnazione di posteggio per il mercatino di cui si tratta, oppure, di autorizzazione commerciale per la vendita itinerante su aree pubbliche di tipologia B) o di tipologia A) rilasciate da qualsiasi comune del territorio nazionale per quanto riguarda la partecipazione con assegnazione di posteggio in spunta;
  - b) "operatori commerciali titolari di attività in sede fissa" iscritti nel Registro Imprese (ex Registro Ditte) tenuto presso la C.C.I.A.A., previa richiesta e rilascio di autorizzazione temporanea, valida per il solo giorno di svolgimento del mercato, per lo svolgimento di attività commerciale al dettaglio di cose ed effetti usati, aventi valore storico, artistico, archeologico o di nessun pregio;
  - c) "operatori del commercio su area pubblica o in sede fissa" che esercitano in altro paese della Comunità Europea previa richiesta e rilascio di autorizzazione temporanea alla vendita valida per il solo giorno di svolgimento del mercato, fatto salvo il rispetto dei regolamenti e delle leggi italiane;
  - d) "venditori occasionali", i soggetti individuati dall'art. 11 *bis* della L.R. 28/1999 s.m.i. come persone fisiche, in possesso del tesserino personale per l'esercizio dell'attività di vendita:
    - di beni appartenenti al settore merceologico non alimentare;
    - di valore non superiore a euro centocinquanta ciascuno;
    - rientranti nella propria sfera personale o collezionati o realizzati mediante la propria abilità;
    - per un numero di giornate non superiore a diciotto nel corso dell'anno in ambito regionale.
2. I posteggi del mercatino sono assegnati, in base alle procedure e ai criteri di priorità indicati nei successivi articoli, rispettivamente agli operatori professionali e ai venditori occasionali (cosiddetti "hobbisti") che abbiano chiesto di partecipare.
3. In via generale i minorenni non sono ammessi all'assegnazione dei posteggi salvo che nel caso di manifestazioni ad essi specificamente destinate.
4. L'ammissione alla manifestazione è, comunque, limitata sino alla copertura completa dei posteggi.
5. Agli operatori professionali si applicano tutte le norme vigenti sull'attività commerciale sul suolo pubblico (autorizzazione, revoca, subingresso)
6. L'esercizio dell'attività di vendita è svolto nel rispetto delle norme in materia fiscale.
7. Indipendentemente dalla qualificazione giuridica dell'operatore, nella manifestazione è ammessa soltanto la vendita di oggetti antichi, vecchi, usati e da collezionismo.

8. Sono in particolare esclusi coloro che vendono oggetti nuovi, o di fabbricazione moderna, anche artigianale, comprese le imitazioni di oggetti antichi.

## **Articolo 7 – Tipologie dei mercatini. Specializzazione merceologica e definizioni**

1. Le varietà dei beni ammessi alle manifestazioni rientranti nella disciplina del presente regolamento riguardano le specializzazioni merceologiche ascrivibili ai seguenti settori merceologici:
  - a) Oggettistica da collezione
  - b) Antiquariato (compresi gli oggetti di antichità aventi interesse storico ed archeologico ammessi al libero commercio)
  - c) Cose vecchie ed usate

### **➤ Il settore “oggettistica da collezione” comprende le seguenti categorie:**

- filatelia (francobolli ed oggetti di interesse filatelico);
- numismatica (monete, banconote ed oggetti di interesse numismatico);
- libri, riviste, giornali ed altri documenti a stampa;
- atlanti e mappe;
- manoscritti ed autografi;
- monili ed orologi (da polso, da tasca, da muro e da tavola);
- strumenti ottici, macchine fotografiche, strumenti di precisione;
- dischi, grammofoni, radio, strumenti musicali ed altri strumenti di riproduzione sonora e di comunicazione;
- pizzi, merletti, tovaglie e servizi per la tavola;
- articoli di ceramica e porcellana;
- giochi, giocattoli, modellismo, soldatini e figurine;
- articoli da fumo;
- militaria ed onorificenze;
- attrezzi da lavoro.

### **➤ I settori “antiquariato” e “cose vecchie ed usate” comprendono le seguenti categorie:**

- mobili e complementi d'arredo;
- opere di pittura, di scultura e grafica;
- tappeti ed arazzi ; tessuti
- statue per giardini ed elementi di architettura
- cose usate in genere , compresi abbigliamento, casalinghi ecc..

2. Gli oggetti appartenenti alle categorie “antiquariato” e “cose vecchie ed usate” dovranno avere la caratteristica, oltre che di essere “usati”, di appartenere ad una cultura o civiltà del tempo passato anche se recente quindi oggetti di antiquariato sia pure minore o anche oggetti e curiosità del “buon tempo andato”. L'ammissibilità degli articoli proposti sarà da valutarsi, sulla base di quanto specificato e delle normative di settore, esclusivamente da parte dei funzionari comunali o del soggetto incaricato della gestione ovvero della prevista Commissione di controllo.
3. Agli effetti del presente Regolamento, si intendono:
  - a) per “oggetti di antiquariato” tutte le cose antiche che rivestano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico come da dettagliata elencazione contenuta nell'allegato A) al D.Lgs. 22.01.2004 n. 42” Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 6 luglio 2002, n.137”, e in ogni caso tutti i beni mobili ritenuti databili da almeno 50 anni, con riferimento alla data di costruzione dell'oggetto e non all'età del materiale eventualmente usato per la costruzione, ricostruzione, completamento o abbellimento;
  - b) per “cose vecchie ed usate” tutti quei beni mobili, di uso comune o rarità, già utilizzati per l'uso per il quale sono stati creati, purchè conservino ancora, nonostante il

deterioramento, un valore economico tale da renderli commerciabili e aventi meno di 50 anni, nel rispetto delle prescrizioni contenute al successivo comma 3;

- c) "oggetti da collezione" quali: filatelia (francobolli ed oggetti di interesse filatelico), numismatica (monete, banconote ed oggetti di interesse numismatico); libri d'arte o antichi; riviste; fumetti; giornali ed altri documenti a stampa; atlanti e mappe; manoscritti ed autografi; materiale per la scrittura e relativi accessori, cartoline e fotografie; monili; strumenti ottici; macchine fotografiche; strumenti di precisione; dischi in vinile; grammofoni; radio; strumenti musicali ed altri strumenti di riproduzione sonora di comunicazione; pizzi; merletti; tovaglie e servizi da tavola; giochi; giocattoli; modellismo; soldatini e figurine; articoli da fumo; militaria ed onorificenze; statue e riproduzioni di animali.
4. Sono tassativamente esclusi tutti gli articoli nuovi, o di fabbricazione moderna, anche artigianale, e anche se riproducenti oggetti antichi, e le cose usate con meno di 30 anni di età, a meno che non rientrino nella categoria "oggetti da collezione"; in particolare, sono comunque esclusi i capi di abbigliamento di epoca successiva agli anni Ottanta e i materiali che non costituiscono oggetti specifici ma che costituiscono semilavorato per la produzione di oggetti, quali stoffe e simili. È vietato esporre rottami ferrosi ed oggetti vecchi ed usati, soprattutto se classificabili come "rifiuti ingombranti", a meno che non siano stati prodotti da più di 30 anni, salvo insindacabile e diversa valutazione da parte degli addetti al controllo; è ammesso l'abbigliamento in modo limitato, massimo n. 2 stendini di mt. 1,5 per ciascuna postazione, ed accessori vintage, escluso calzature, fino agli anni '80 e fermo restando l'obbligo di sanificazione e di igienizzazione dei capi debitamente documentato.
  5. È ammessa la vendita di articoli per il restauro degli oggetti elencati sopra, a condizione che si tratti di attività accessoria rispetto alla vendita degli stessi articoli. È altresì ammessa la vendita di francobolli, monete e medaglie, oggetti di collezionismo diffuso e libri nuovi se specifici del settore arte-antiquariato.
  6. È comunque vietata la vendita e l'esposizione di oggetti e pietre preziosi, di armi ed esplosivi.
  7. Gli organizzatori, a loro insindacabile giudizio, potranno rifiutare l'esposizione dei materiali ritenuti non idonei ai sensi del presente regolamento e della normativa di settore.
  8. Ogni operatore è personalmente responsabile, a tutti gli effetti, della provenienza e della autenticità della merce esposta.

## **Articolo 8 - Requisiti richiesti agli operatori professionali e ai venditori occasionali**

1. Ai Mercatini di cui all'art.1 possono partecipare gli operatori professionali aventi i requisiti necessari e cioè:
  - a) possesso di autorizzazione amministrativa rilasciata ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 31.03.1998 n. 114, o di autorizzazione temporanea alla vendita rilasciata ai sensi della normativa regionale.
  - b) l'iscrizione nel Registro Imprese (ex Registro Ditte) tenuto presso al C.C.I.A.A. per lo svolgimento di attività commerciale al dettaglio di cose ed effetti usati, aventi valore storico, artistico, archeologico o di nessun pregio;
  - c) possesso del registro di cui all'art. 128 del T.U.L.P.S. sul quale devono essere annotate giornalmente le operazioni eseguite.
2. La disposizione di cui all'art. 128 del T.U.L.P.S. non si applica – ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 25/05/2001, n. 311 – per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo. Sono considerati di valore esiguo gli oggetti posti in vendita ad un costo pari od inferiore ad Euro 150,00.
3. L'esercizio dell'attività commerciale nell'ambito del mercato è disciplinato dalla D.G.R. 02.04.2001 nr. 32-2642 e dalla D.G.R. nr. 17/12/2001 nr.86-4861, dal presente e dagli altri regolamenti comunali a cui sia necessario dare applicazione ed è svolto e nel rispetto delle norme in materia fiscale.
4. Al Mercatino dell'antiquariato possono partecipare altresì i venditori occasionali, come individuati dalla D.G.R. 12-6830 del 11 maggio 2018, in possesso del tesserino per la vendita occasionale e dell'elenco dei beni posti in vendita come previsto dalla D.G.R. stessa.

## **Articolo 9 – Modalità di partecipazione al mercatino dei venditori occasionali e rilascio del tesserino.**

1. Il venditore occasionale per poter esercitare l'attività di vendita occasionale deve richiedere il rilascio del tesserino al:
  - a) Comune di residenza se trattasi di soggetto residente nella Regione Piemonte.
  - b) Comune dove si svolge il primo mercatino a cui il soggetto intende partecipare, se proveniente da altra Regione.
2. Le domande di rilascio del tesserino dirette al Comune di Nizza Monferrato, devono essere redatte sulla apposita modulistica regionale messa a disposizione degli operatori, in carta da bollo assolta secondo le modalità previste e firmata digitalmente ovvero corredata da una copia di un documento di identità valido, da inoltrarsi preferibilmente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Nizza Monferrato. Alla trasmissione della domanda per via telematica dovrà fare seguito l'inoltro di una fototessera.
3. Trattandosi di operatori non professionali, le domande redatte sul modello predisposto dalla Regione Piemonte, potranno essere presentate anche su supporto cartaceo in marca da bollo direttamente al Comune di Nizza Monferrato, allegando copia del documento di identità del richiedente (permesso di soggiorno se cittadino non comunitario), copia del codice fiscale ed una fototessera ed un'ulteriore marca da bollo da applicare sul tesserino all'emissione;
4. I termini per il procedimento di rilascio del tesserino sono fissati in 30 gg. dalla data di presentazione della domanda.
5. Per la modalità del rilascio del tesserino si richiama integralmente il disposto del CAPO II ADEMPIMENTI PER I VENDITORI OCCASIONALI, di cui alla DGR 12-6830 del 11.5.2018.
6. I venditori occasionali provenienti da tutto il territorio nazionale che intendono partecipare al mercatino, devono presentare una manifestazione di interesse in carta libera utilizzando il modello predisposto dalla Regione Piemonte, da inoltrarsi al Comune di Nizza Monferrato o al soggetto privato affidatario della gestione dei procedimenti, almeno 10 giorni prima dalla data del mercatino. La richiesta di partecipazione al mercatino può anche essere effettuata con diverse modalità stabilite dall'Ufficio comunale competente o dal gestore.
7. Il recapito della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, la stessa non giungesse a destinazione o non vi giungesse in tempo utile.
8. Fermo restando il pagamento dei tributi in vigore, le occupazioni di suolo pubblico per l'esercizio della vendita occasionale ai sensi dell'art.11 quinquies della L.R. 28/99, in quanto non ricorrenti o comunque di durata inferiore ai 15 giorni, non potranno usufruire delle riduzioni previste dalla legge 507/93 in ordine al pagamento della TOSAP.
9. Le manifestazioni di interesse dovranno contenere gli estremi del tesserino di cui all'art. 11 ter L.R. 28/99, del richiedente.

## **Articolo 10 – Assegnazione posteggi al mercatino per i venditori occasionali**

1. Ai fini della assegnazione dei posteggi viene elaborato un elenco sulla base dell'ordine di arrivo delle manifestazioni di interesse. Qualora i posteggi disponibili fossero insufficienti a soddisfare tutte le richieste di partecipazione, si procederà all'assegnazione secondo una graduatoria in base al maggior numero di presenze acquisite dal venditore occasionale; in caso di parità avrà priorità l'operatore anagraficamente più anziano.
2. L'assegnazione dei posteggi sarà effettuata dalle ore 6.00 del giorno della manifestazione sulla base della pianificazione definita dall'organizzatore.
3. Gli operatori che, pur avendo presentato regolare manifestazione di interesse, non si presentano per l'assegnazione del posteggio entro le ore 8.00, saranno considerati rinunciatari ed

esclusi dalla assegnazione, salvo il caso di motivato ritardo che deve essere oggetto di preavviso.

4. I posteggi saranno assegnati agli operatori aventi diritto fino ad esaurimento. Gli operatori che, pur avendone i titoli, risultassero in esubero rispetto al numero dei posteggi non potranno rivendicare alcuna pretesa.
5. Le manifestazioni di interesse pervenute in ritardo rispetto ai termini fissati dall'art. 9 c. 6 potranno essere prese in considerazione dal gestore, secondo l'ordine di arrivo, per l'assegnazione degli eventuali posti ancora disponibili.
6. I posti assegnati che non vengono occupati entro l'ora stabilita (8,00), nonché i posti non ancora assegnati, sono considerati disponibili per l'assegnazione giornaliera ai venditori occasionali che non hanno presentato la manifestazione di interesse e che si presentano sul luogo della manifestazione, in subordine all'avvenuta assegnazione in spunta agli operatori professionali, oppure secondo l'ordine di arrivo sul posto nell'ipotesi di cui al successivo art. 11 c. 2 lettera c).
7. Tale assegnazione è riservata, in ogni area a coloro che sono legittimati a partecipare ai mercatini, che siano presenti al momento dell'assegnazione e che esibiscano l'originale del tesserino. Nel caso in cui i posti disponibili non fossero sufficienti rispetto alle richieste, si procederà all'assegnazioni secondo il criterio del maggior numero di presenze complessive maturate dal soggetto.
8. Gli operatori che, pur avendo occupato il posteggio di cui sono assegnatari e pagato quanto dovuto per la partecipazione, abbandonino l'area prima delle ore 13,00 saranno considerati assenti al fine del conteggio delle presenze maturate nel mercatino, salvo il verificarsi di gravi avversità atmosferiche.
9. Gli operatori ai quali è stato assegnato un posteggio, non potranno richiedere cambi o migliorie che non siano dettate da esigenze particolari riconosciute dal gestore.

#### **Articolo 11 – Modalità di assegnazione dei posteggi agli operatori.**

1. Su domanda e previa valutazione degli articoli posti in vendita, i posteggi nel Mercatino sono assegnati dal Comune ad operatori professionali che abbiano preventivamente ottenuto la licenza commerciale di tipologia A) per il mercato di cui si tratta, a seguito di procedura di bando pubblico, secondo le procedure previste dalla normativa regionale.
2. I posteggi che risultano non occupati alle ore 8.00 sono concessi agli operatori presenti interessati a partecipare ed in possesso di idoneo titolo, nel rispetto e nell'ordine dei seguenti criteri:
  - a) in via prioritaria, agli operatori professionali sulla base del maggior numero di presenze sul mercato in relazione all'autorizzazione esibita per la partecipazione, come risultante dalla graduatoria di spunta formata in base alle presenze maturate; a parità di presenze, sarà considerata la maggiore anzianità nell'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita ai fini della partecipazione, così come risultante dal registro delle imprese, già Registro Ditte, documentata con le modalità dell'autocertificazione; in caso di ulteriore parità, si considererà la maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita;
  - b) in subordine, qualora risultassero ulteriori posteggi disponibili, ai venditori occasionali muniti di tesserino, anche in assenza di preventiva comunicazione di manifestazione di interesse alla partecipazione, secondo l'ordine di arrivo sul posto;
  - c) in alternativa alle modalità di cui ai punti a) e b), in relazione a particolari esigenze organizzative, potrà essere disposta l'assegnazione del posteggio sulla base dell'ordine di arrivo sul posto degli operatori, registrato dall'organizzatore.
3. L'operatore professionale che non accetta il posteggio disponibile o che si allontana dopo l'assegnazione del posteggio e prima dell'orario consentito, salvo l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal presente regolamento, non è considerato presente al fine dell'aggiornamento della graduatoria delle presenze. D'altro canto, il venditore occasionale

che si allontanano dal posteggio assegnato prima dell'orario consentito, salvo l'applicazione della sanzione amministrativa, verrà considerato a tutti gli effetti presente sulla base della timbratura del tesserino personale avvenuta all'atto dell'assegnazione del posteggio.

## **Articolo 12 – Obblighi dei venditori occasionali**

1. I venditori occasionali possono porre in vendita oggetti o beni aventi un prezzo di vendita non superiore a euro 150,00 (Art. 11 bis, 2b LR 28/99), fermo restando le limitazioni previste dal D.Lgs. 42/2004.
2. Il tesserino di cui al comma 1, lettera a) Art. 11 ter, 2b LR 28/99, deve essere munito di fotografia, ha validità fino ad esaurimento del numero di partecipazioni consentite, non è cedibile o trasferibile e **deve essere esposto in modo ben visibile al pubblico** e agli organi di vigilanza per il controllo, in occasione di ogni partecipazione ai mercatini. Lo stesso è vidimato dall'ufficio o dal soggetto gestore per ogni singola partecipazione ai mercatini unitamente all'elenco di cui al comma 4.
3. E' fatto obbligo a tutti gli operatori, di recarsi alla postazione degli organizzatori entro le ore 9.00 per procedere alla timbratura dei tesserini e degli elenchi dei beni da parte del soggetto gestore, espressamente delegato a provvedere a tale operazione, entro le ore 9,00 di ciascuna giornata. Il singolo operatore è ritenuto responsabile sia in caso di omessa timbratura del tesserino, sia per eventuali difformità degli articoli esposti rispetto all'elenco timbrato dall'organizzatore; la mancata timbratura o la non conformità dei beni esposti rispetto all'elenco comporta la procedura di ritiro del tesserino con conseguente impedimento per l'operatore alla partecipazione ai mercatini sull'intero territorio regionale per la durata di un triennio a decorrere dall'accertamento della violazione.
4. I venditori occasionali, per ogni giornata di partecipazione ai mercatini, devono predisporre un elenco contenente l'indicazione dei beni, suddivisi per categorie e numerati singolarmente, che intendono porre in vendita nel corso della manifestazione. Tale elenco deve essere conservato dal venditore, ed esibito agli organi di vigilanza in caso di controllo. Il soggetto gestore non è responsabile della mancata timbratura dei tesserini e neppure di quanto inserito nell'elenco che viene presentato per la timbratura.
5. Ai venditori occasionali è fatto obbligo di essere personalmente presenti nel posteggio assegnato per tutta la durata della manifestazione.
6. I partecipanti ai mercatini possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato e i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.
7. I partecipanti ai mercatini devono mantenere puliti e decorosi i propri banchi e le relative attrezzature. Hanno altresì l'obbligo di tenere sgombro da rifiuti lo spazio da essi occupato. Al termine delle operazioni di vendita i rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani devono essere raccolti, chiusi ermeticamente in sacchetti a perdere e depositati negli appositi contenitori all'uopo installati, ove esistano, od asportati con mezzi propri al termine delle operazioni di mercato.
8. E' fatto obbligo agli operatori del mercatino di effettuare la separazione e la raccolta differenziata dei rifiuti e degli scarti della loro attività sulla base della vigente disciplina in materia. In particolare gli scarti devono essere depositati negli appositi cassonetti.
9. Con l'uso del posteggio il partecipante al mercatino/concessionario assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività, nonché gli obblighi e gli impegni assunti dall'operatore con la manifestazione di interesse (prenotazione del posteggio) a partecipare al mercatino.
10. Durante l'orario del mercatino i prezzi delle merci esposte per la vendita devono essere indicati in modo chiaro e ben leggibile alla vista del pubblico, su ogni singolo pezzo oppure indicati sull'elenco dei beni esposti come listino prezzi che deve essere esposto e ben visibile sul banco stesso dell'operatore, con preciso riferimento alle singole quantità e qualità dei prodotti secondo la normativa vigente in materia.

### **Articolo 13 – Obblighi per gli operatori professionali**

1. L'esercizio dell'attività commerciale nell'ambito del mercato è disciplinato dalla D.G.R. 02.04.2001 nr. 32-2642 e dalla D.G.R. nr. 17/12/2001 nr.86-4861, dal presente e dagli altri regolamenti comunali a cui sia necessario dare applicazione ed è svolto e nel rispetto delle norme in materia fiscale.
2. Gli operatori professionali devono esibire l'originale dell'autorizzazione ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, nonché ogni altra documentazione prevista da specifiche disposizioni di legge.
3. Dovranno altresì attenersi a tutte le norme di legge che regolano il commercio e degli oggetti usati, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 128 del T.U.L.P.S. e art. 247 Reg. Esec. T.U.L.P.S. relative agli obblighi di tenuta dei registri delle operazioni giornaliere.
4. Ai sensi dell'art. 247, ultimo comma, del predetto Regolamento di esecuzione, le disposizioni di cui all'art. 128 del TULPS non si applicano per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo. Per valore esiguo, limitatamente a quanto disciplinato dal presente regolamento, è da intendersi ogni bene di valore fino a Euro 150,00.

### **Articolo 14 – Attrezzature di vendita**

1. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non potranno sporgere di oltre 50 cm, dalla verticale del limite di allineamento oltre il posteggio assegnato e dovranno essere posizionate ad un'altezza da terra non inferiore a metri 2,00.
2. E' fatto espresso divieto di utilizzare tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità sotto i portici, compreso lo spazio interposto alle colonne ed a contatto delle facciate degli edifici.

### **Articolo 15 – Collocamento delle merci**

1. L'altezza dei cumuli o cataste delle merci non può superare mt. 1,40 dal suolo.
2. E' fatto espresso divieto di collocare merci accatastate al di fuori dei banchi allestiti ed è tassativamente vietato esporre le merci, ad eccezione di quelle ingombranti o molto pesanti, direttamente a terra. Le stesse devono obbligatoriamente poggiare su banchi o plance, salvo insindacabile giudizio da parte degli organizzatori.

### **Articolo 16 - Divieti di vendita.**

1. Nell'attività di vendita è vietato recare molestia in qualsivoglia modo, richiamare gli acquirenti con suoni, altoparlanti, schiamazzi, usare parole o compiere atti sconvenienti, occupare spazi non regolarmente assegnati, tenere cani o qualsiasi altro animale sul banco di vendita.
2. È vietato accendere fuochi o utilizzare mezzi precari di riscaldamento con fiamme libere.
3. È vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.
4. Sui mercatini è fatto divieto di porre in vendita prodotti alimentari e bevande ed ogni altro oggetto comunque non conforme alle leggi sanitarie. A tali effetti si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano sull'area di posteggio.
5. Non possono essere venduti o posti in vendita i prodotti non contemplati nell'elenco delle merci.

### **Articolo 17 - Atti dannosi agli impianti del mercato.**

1. I partecipanti ai mercatini non devono danneggiare, deteriorare, manomettere o insudiciare gli impianti del mercatino ed in modo particolare il suolo.

2. E' altresì vietato depositare rifiuti dentro i cestini portarifiuti stradali e presso le fontanelle pubbliche e comunque ingombrare lo spazio ad esse adiacente. Nel fare uso delle fontanelle si dovrà avere cura di non comprometterne il regolare funzionamento.
3. I contravventori, oltre ad essere passibili di sanzioni amministrative previste dal presente regolamento, sono tenuti a risarcire i danni derivanti, anche a terzi, dagli atti compiuti. Gli operatori commerciali sono responsabili di qualsivoglia danno causato dalle loro attrezzature o da quelle in uso.

#### **Articolo 18 - Utilizzazione dell'energia elettrica.**

1. E' fatto divieto ai partecipanti ai mercatini di effettuare allacciamenti agli impianti esistenti per l'utilizzazione di energia elettrica.

#### **Articolo 19 - Furti e incendi.**

1. L'Amministrazione comunale e/o il soggetto gestore/organizzatore non rispondono civilmente degli eventuali furti e incendi che si dovessero verificare nell'ambito del mercatino.

#### **Articolo 20 – Norme di sicurezza e adempimenti in materia di “safety”**

1. L'assegnazione di posteggio sul mercatino è subordinata alla sussistenza dei requisiti, di sicurezza e di quelli previsti per la tutela antinfortunistica. A tal fine l'operatore dovrà prendere conoscenza delle:
  - a) direttive del Ministero dell'Interno n. 3794 del 12/03/2014 recanti indicazioni tecniche e di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili ed auto negozi.
  - b) norme del "PIANO DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI DELL'AREA MERCATALE" contenente la valutazione dei rischi e gli interventi proposti a miglioramento delle condizioni di safety.
2. I principi, gli scenari e gli approntamenti in materia di safety, previsti nel piano di sicurezza di cui al punto precedente sono da considerarsi come misure minime;
3. E' onere del soggetto gestore/promotore la predisposizione del piano di sicurezza di cui al comma 1 lettera b) e l'attuazione delle relative prescrizioni e adempimenti.

#### **Articolo 21 – Preposti alla Vigilanza.**

1. Preposti alla vigilanza sui mercatini sono:
  - a) La Polizia Locale e gli altri organi di Polizia i quali dovranno in via generale prevenire e reprimere le violazioni amministrative previste dal presente regolamento e dal vigente ordinamento, nonché di eventuali fatti costituenti reato, nei limiti delle proprie competenze istituzionali, delle direttive dell'amministrazione comunale e delle risorse assegnate.
  - b) Il soggetto gestore o promotore che dovrà:
    - effettuare azione di vigilanza e controllo segnalando per iscritto ogni violazione alle norme del presente regolamento e dei precetti previsti dalla normativa regionale di riferimento in materia di vendita occasionale e di commercio su aree pubbliche.
    - se necessario richiedere l'intervento degli organi di Polizia.
    - sovrintendere alla formazione ed allo scioglimento dei mercati nei giorni di svolgimento.
    - gestire l'assegnazione a carattere giornaliero dei posti disponibili.

- verificare, la regolarità ed il possesso dei titoli abilitanti l'esercizio della vendita occasionale e per l'esercizio di commercio su aree pubbliche.
- provvedere alla apposizione del timbro di presenza sul tesserino che consente la partecipazione a 18 mercatini per anno, secondo le modalità previste all'art. 12 c. 3.
- vidimare l'elenco delle merci poste in vendita dai venditori occasionali, secondo le modalità previste all'art. 12 c. 3.
- provvedere agli adempimenti in materia di sicurezza secondo quanto previsto nel piano di cui all'art. 20 mettendo in atto le misure previste.

### **TITOLO 3 - DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATINO MENSILE AVENTE QUALE SPECIALIZZAZIONE L'ANTIQUARIATO, L'USATO, IL COLLEZIONISMO E L'OGGETTISTICA VARIA.**

#### **Articolo 22 – Reistituzione del mercatino mensile dell'antiquariato e delle cose usate e da collezione.**

1. E' reistituito il "mercatino dell'antiquariato e delle cose usate e da collezione", già approvato con deliberazione n. 7 in data 08/02/2007 del Consiglio Comunale e s.m. e i., avente tipologia di **mercatino di iniziativa comunale con affidamento di funzioni a soggetto terzo**, che si svolge in Nizza Monferrato la terza domenica di ogni mese. Per la gestione e lo svolgimento di tale mercatino, si applicano le norme del presente regolamento.

#### **Articolo 23 – Localizzazione, numero e misura dei posteggi del mercatino mensile**

1. Le aree di svolgimento del mercatino sono individuate di massima nella Piazza Garibaldi, spazio compreso tra il foro Boario e la carreggiata NORD di scorrimento veicoli, oppure, in alternativa, nella zona del centro storico.
2. L'esatta individuazione delle aree di cui al comma 1 e la consistenza numerica dei posteggi, viene stabilita con deliberazione della Giunta Comunale.
3. I posteggi destinati alla manifestazione sono individuati su apposite planimetrie e mediante segni sul selciato.
4. Il numero dei posteggi complessivamente istituiti per la manifestazione è destinato in parte ai soggetti occasionali ed in parte ai soggetti professionali.
5. Le misure dei posteggi possono essere variabili, in relazione alle caratteristiche delle aree interessate; nell'area di Piazza Garibaldi le dimensioni degli stessi, partendo dal modulo base di mt 5 di lunghezza x mt. 3 di profondità, si può configurare nelle seguenti dimensioni di posteggio assegnabili: mt 5 x 3, mt. 10 x 3, mt. 15 x 3. Eventuali posteggi di forma irregolare devono avere la stessa superficie complessiva di uno dei moduli standard.
6. Compatibilmente con la disponibilità delle aree, possono essere concessi ad un medesimo operatore che ne faccia richiesta due o più posteggi attigui secondo le tipologie di dimensione previste. In ogni caso, la superficie massima di posteggio assegnabile non può essere superiore a mq. 60.
7. Agli operatori professionali, titolari di autorizzazione per la vendita di tipo A), rimangono sempre riservati i posteggi di cui sono risultati assegnatari all'atto dell'aggiudicazione del bando di assegnazione. Per gli operatori commerciali professionali può essere individuata una specifica area con posteggi prioritariamente assegnabili a tali operatori.

8. Il numero dei posteggi potrà essere aumentato, o comunque modificato, con semplice atto deliberativo della Giunta Comunale, qualora se ne ravvisi la necessità per sopravvenute esigenze.

#### **Articolo 24 – Suddivisione dei posteggi del mercatino mensile**

1. I posteggi del mercatino sono riservati ai venditori occasionali e agli operatori professionali intestatari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche.
2. Potranno essere rilasciate autorizzazioni temporanee ad operatori professionali, non già muniti di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, nel rispetto di quanto previsto dal capo IX della D.G.R. N. 32-2642 del 02.04.2001 e dagli art. 22-23 del Regolamento Comunale per il commercio su aree pubbliche, a completamento dell'offerta commerciale del mercatino e per garantire un elevato livello qualitativo-professionale tale da qualificare il mercato stesso;
3. Le aree, con i relativi posteggi, da assegnare agli operatori, saranno individuate su apposite planimetrie e mediante segni sul selciato, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e dalle deliberazioni attuative dell'amministrazione comunale.

#### **Articolo 25 – Orari del mercatino mensile**

1. Le aree destinate alla manifestazione sono accessibili ai partecipanti dalle ore 5,00.
2. I titolari di posteggio fisso decennale e gli assegnatari di posteggio annuale o temporaneo dovranno occuparlo entro le ore 8,00 con le attrezzature e le merci. I posteggi assegnati con la spunta dovranno essere occupati e i relativi banchi allestiti entro 1 ora dall'assegnazione.
3. Entro le ore 8.00 tutti i veicoli dovranno essere allontanati dall'area destinata alle vendite, salvo quelli autorizzati a sostare espressamente dal Comando Polizia Locale o dal Responsabile dell'organizzazione.
4. Ogni operatore dovrà dare inizio allo sgombero del posteggio assegnatogli non prima delle ore 16,30 nel periodo di ora solare e non prima delle ore 18,00 nel periodo di ora legale; è ammessa l'uscita anticipata dal mercato, esclusivamente tra le ore 13 e le ore 14.
5. Salvo casi di forza maggiore adeguatamente documentati, lo sgombero del posteggio prima dell'orario stabilito comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2 dell'articolo 32.
6. La data stabilita per i mercatini potrà subire eventuali modificazioni in relazione a particolari esigenze gestionali ed organizzative, ovvero allo scopo di evitare la concomitanza con altre simili manifestazioni locali.
7. L'orario di vendita massimo del mercatino viene stabilito alle ore 20,00.
8. Per il periodo di tempo necessario all'allestimento e svolgimento della manifestazione è disposto il divieto di circolazione e sosta nelle aree in cui vi si svolge.

#### **Articolo 26 – Quote e oneri di partecipazione al mercatino mensile**

1. Gli operatori partecipanti alla manifestazione sono tenuti a pagare la quota di partecipazione nella misura stabilita, da versare di volta in volta per ogni singola partecipazione oppure anticipatamente per partecipazioni multiple secondo specifiche disposizioni a livello gestionale. La quota di partecipazione potrà essere onnicomprensiva dell'ammontare relativo ai tributi comunali (TOSAP-TARI). In caso di mancato pagamento della quota di partecipazione si potrà dare seguito all'iter previsto per il recupero crediti. Il mancato pagamento può anche comportare l'impossibilità di ottenere l'assegnazione di un posteggio oppure la decadenza della concessione.
2. È data facoltà alla Giunta di stabilire, adeguare periodicamente e diversificare gli oneri di partecipazione a seconda del tipo di operatore e della zona in cui si trova il posteggio e a prevedere particolari agevolazioni. Nel caso di affidamento della gestione del mercatino a terzi, il gestore potrà riscuotere dagli operatori partecipanti e trattenere, in esclusiva competenza, un corrispettivo da egli stabilito in sede di procedura di gara, quale rimborso delle spese sostenu-

te per l'organizzazione, la pubblicità ed a rifusione dei tributi comunali e di altre eventuali spese sostenute per lo svolgimento del mercatino.

3. L'assenza dalla manifestazione per qualsiasi motivo non dà diritto al rimborso della quota di partecipazione già pagata.
4. Coloro che prenotano uno spazio ma nel giorno del mercatino non lo occupano per qualsivoglia motivo, salvo ragioni di salute o malattia certificati, saranno soggetti al pagamento della quota di partecipazione secondo i seguenti criteri:
  - se si avverte il gestore per iscritto (e-mail, WhatsApp, sms) della rinuncia almeno 10 giorni prima del mercatino: nessun pagamento sarà dovuto;
  - se si avverte il gestore per iscritto tra il 10° e il 5° giorno prima del mercatino: pagamento del 50% dell'importo dovuto;
  - se si avverte il gestore per iscritto tra il 5° giorno e il giorno del mercatino: pagamento del 80% dell'importo dovuto;
  - se non si avverte della mancata presenza: pagamento del 100% dell'importo dovuto.
5. Il pagamento del posteggio per più edizioni consecutive o più, consente di occupare lo stesso posteggio assegnato all'atto della prima occupazione.
6. Coloro che si presentano senza prenotazione per l'assegnazione di un posteggio secondo l'ordine di arrivo sul posto, sono tenuti a corrispondere la quota prevista per intero.
7. In caso di mancato pagamento, la pratica potrà seguire l'iter previsto per il recupero crediti.

#### **Articolo 27– Commissione consultiva per la gestione - Commissione tecnica di controllo**

1. E' istituita una Commissione consultiva per controllare la conformità della merce posta in vendita a quanto indicato nell'articolo 7 del presente Regolamento, per avanzare proposte ed esprimere pareri su iniziative per la valorizzazione della manifestazione in sé e con riferimento al suo inserimento nel contesto delle attività cittadine.
2. La Commissione relazionerà all'Amministrazione Comunale su quanto rilevato affinché possano essere adottate le iniziative o le misure più opportune per il continuo miglioramento della manifestazione.
3. La Commissione è composta da:
  - Comandante Polizia Municipale o suo delegato;
  - responsabile dell'Ufficio dei procedimenti relativi alla manifestazione;
  - il concessionario, se individuato;
  - due soggetti designati tra gli operatori della Manifestazione in rappresentanza uno degli operatori professionali e uno degli operatori non professionali;
  - i rappresentanti delle associazioni locali di categoria del settore commercio
4. Possono partecipare alla Commissione il Sindaco o l'Assessore delegato.
5. Nessuna indennità è attribuita ai componenti della Commissione consultiva.
6. La Commissione consultiva viene costituita con provvedimento del Responsabile del Settore Comunale competente e dura in carica quanto l'Amministrazione comunale di riferimento. I suoi componenti possono essere rinominati. La Commissione esercita le proprie funzioni con la partecipazione di almeno tre componenti.
7. E' istituita una Commissione tecnica di controllo della manifestazione, costituita da 3 esperti, dipendenti comunali o esterni nominati dalla Giunta Comunale. Tale Commissione ha il compito di verificare periodicamente se gli articoli posti in vendita sono conformi a quanto stabilito dal presente Regolamento. Ai componenti esterni della Commissione può essere riconosciuto un corrispettivo da parte del Comune.

## **Articolo 28 – Affidamento in gestione a terzi**

1. Ferma restando la validità della convenzione in essere per la gestione del mercatino stipulata prima dell'approvazione del presente Regolamento e della vigente normativa in materia e considerando le carenze di risorse umane dell'uff. Fiere e mercati, l'organizzazione operativa e la gestione concreta del mercatino potrà essere affidata a terzi, sulla base degli indirizzi dettati dalla Giunta Comunale e di apposita convenzione per l'affidamento della gestione del servizio.
2. A tal fine il canone di partecipazione alla manifestazione potrà essere devoluto anche interamente all'organizzatore e sarà comprensivo della TARI e dei costi di pubblicità ed organizzazione (progettazione e stampa dei volantini e diffusione degli stessi, noleggio e trasporto segnaletica stradale comunale, rifacimento e mantenimento della segnaletica di individuazione delle piazzole, attività promozionali).
3. La Tassa per l'occupazione suolo pubblico –TOSAP - per i mq. concessi sarà invece addebitata ad ogni singolo operatore e riscossa periodicamente, direttamente dal concessionario della riscossione nella misura prevista, differenziata tra operatori professionali e non-professionali, sulla base degli elenchi nominativi dei partecipanti trasmessi mensilmente dal gestore.
4. Il soggetto gestore/organizzatore dovrà possedere provata esperienza specifica, capacità organizzativa, strutture tecniche ed informatiche, dotazioni tecniche e risorse umane tali da garantire l'organizzazione, la gestione e lo svolgimento di attività di vigilanza del mercatino.
5. Il soggetto organizzatore, a pena di decadenza dall'incarico, dovrà provvedere alle seguenti attività amministrative e gestionali:
  - a) Richiesta al Sindaco di autorizzazione per occupazione di suolo pubblico e di eventuale emissione di ordinanza per la disciplina della viabilità.
  - b) La ricezione delle manifestazioni di interesse.
  - c) L'assegnazione degli spazi.
  - d) La timbratura di presenza del tesserino.
  - e) La timbratura dell'elenco dei beni posti in vendita.
  - f) Il controllo sull'esposizione dei tesserini, dei prezzi e di tutte le attività connesse alla vendita.
  - g) Garantire gli approntamenti in materia di safety, secondo le previsioni contenute nel piano di sicurezza di cui all'art. 20.
6. Ai fini del monitoraggio, per l'aggiornamento della banca dati di cui all'articolo 11 quinquies, comma 2, nonché per le verifiche in sede regionale, il soggetto organizzatore, qualora delegato, dovrà curare e garantire la puntuale trasmissione all'Ufficio comunale competente entro i dieci giorni successivi alla singola edizione, dei seguenti dati ai fini dell'invio telematico alla direzione regionale competente in materia di commercio:
  - a) dati relativi ai mercatini che si svolgono sul territorio comunale (data e denominazione);
  - b) dati relativi ai soggetti partecipanti, per ogni singola giornata di svolgimento e precisamente: cognome, nome, codice fiscale e numero del tesserino del venditore occasionale.
7. Il gestore non è ritenuto responsabile in caso di non timbratura dei tesserini o delle eventuali difformità dell'elenco timbrato rispetto alla merce esposta.

## **Articolo 29 – Norme di sicurezza “safety”**

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 20 del presente regolamento, il gestore/promotore deve predisporre il Piano delle *“indicazioni delle misure di sicurezza che si intendono adottare”*, contenente la valutazione dei rischi e gli interventi proposti a miglioramento delle condi-

zioni di safety, secondo i principi della direttiva del Ministero Dell'Interno n. 11001/1/110/(10) del 18/07/2018.

2. I principi, gli scenari e gli approntamenti in materia di safety, previsti nel piano di sicurezza di cui al punto precedente sono da considerarsi come azioni di "minima" e qualora il mercatino subisca variazioni di aree e luoghi rispetto all'allestimento ordinario, dovranno essere integrati di conseguenza.

## **TITOLO 4 – DISPOSIZIONI SANZIONATORIE E FINALI**

### **Articolo 30 Occupazioni abusive**

1. Il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico o del canone di partecipazione, comporterà l'esclusione del venditore occasionale dalla possibilità di occupazione dell'area di cui trattasi.
2. Il concessionario del servizio di riscossione e l'organizzatore dovranno, ciascuno per propria competenza, comunicare le eventuali inadempienze riscontrate, al fine dell'adozione degli opportuni provvedimenti.

### **Articolo 31 – Sanzioni riferite all'art. 11 ter della L.R. 28/1999 Capo V bis e s.m.i.**

1. Il Comune, e per esso il personale di vigilanza preposto, ritira il tesserino in caso di accertata violazione delle prescrizioni di cui all'art. 11 ter della L.R. 28/1999 s.m.i., secondo quanto previsto dall'art. 11 quater della medesima legge. Nel verbale di accertamento/contestazione della violazione amministrativa è dato atto del contestuale ritiro del tesserino.
2. Il Comune che accerta la violazione provvede al ritiro del tesserino. Qualora la violazione sia stata accertata da un Comune diverso da quello di rilascio del tesserino, lo stesso ne dà notizia al Comune di rilascio, ai fini della revoca.
3. A seguito del ritiro del tesserino, al venditore occasionale è impedita la partecipazione ai mercatini sull'intero territorio regionale, per la durata di un triennio a decorrere dall'accertamento della violazione. Il Comune di rilascio del tesserino nell'atto di revoca indica il termine di decorrenza del triennio.
4. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il comune, nella persona del Responsabile del Settore Polizia Amministrativa.

### **Articolo 32 – Altre violazioni**

1. Chiunque in concomitanza e nelle medesime aree destinate al mercatino eserciti attività di vendita senza essere munito del tesserino per la vendita occasionale o con lo stesso ritirato, revocato o scaduto, o di autorizzazione temporanea per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, incorrerà nella violazione generale della normativa del commercio per esercizio del commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582 a € 15.493 e con la confisca delle attrezzature e della merce come previsto dall'articolo 29, comma 1, del D. Lgs. 114/98.
2. Le violazioni alle norme del presente regolamento diverse da quelle comprese nelle disposizioni di cui al Capo V bis della L.R. 28/99, sono sanzionate amministrativamente con il pagamento di una somma di denaro dal minimo di 50,00 euro al massimo di 500,00 euro secondo il disposto dell'art. 7-bis (Sanzioni amministrative) del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali).
3. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nel responsabile del settore Polizia Amministrativa.
4. Per ogni altra violazione si applicano le sanzioni previste dalla vigente normativa in materia.

### **Articolo 33 - Abrogazione di precedenti disposizioni**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni vigenti in materia presso il Comune di Nizza Monferrato e con lo stesso in contrasto.

### **Articolo 34 - Disposizioni finali**

1. Per quanto non espressamente stabilito nelle presenti norme relative al mercatino, si rimanda alle disposizioni generali contenute nei Regolamenti comunali della Città di Nizza Monferrato, in quanto applicabili, nonché alla vigente normativa nazionale e regionale in materia di commercio.
2. Ai fini del monitoraggio, per l'aggiornamento della banca dati di cui all'articolo 11 quinquies, comma 2, LR 28/99, nonché per le verifiche in sede regionale, il comune in proprio o per il tramite del gestore, delle pro loco o di altre associazioni senza fini di lucro aventi funzioni di promozione del territorio, inviano, entro 10 giorni, alla direzione regionale competente in materia di commercio, secondo le modalità e le tempistiche definite dalla Giunta regionale:
  - a) i dati relativi ai mercatini che si svolgono sul territorio comunale.
  - b) i dati relativi ai soggetti partecipanti, per ogni singola giornata di svolgimento.
  - c) i dati relativi ai provvedimenti di rilascio e di ritiro dei tesserini.
3. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.
4. Sono allegati al presente regolamento:
  - domanda di rilascio del tesserino di venditore occasionale;
  - modello per la manifestazione di interesse alla partecipazione ai mercatini specializzati;
  - domanda di rilascio dell'autorizzazione temporanea alla vendita su aree pubbliche per operatori professionali.

Logo comune



BOLLO

Applicare una marca da bollo dell'importo di 16,00 €

Domanda per il rilascio del TESSERINO per la vendita occasionale  
(Capo V bis Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 s.m.i.)

Il/La sottoscritto/a | \_\_\_\_\_ |

Nato/a a | \_\_\_\_\_ | Prov. | \_\_\_\_\_ | il | \_\_\_\_\_ |

Residente a | \_\_\_\_\_ | Prov. | \_\_\_\_\_ |

Indirizzo | \_\_\_\_\_ |

Cittadinanza \_\_\_\_\_

CODICE FISCALE: | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ |

Tel. | \_\_\_\_\_ | Cell. | \_\_\_\_\_ |

e-mail | \_\_\_\_\_ |

**CHIEDE**

**il rilascio del tesserino per la vendita occasionale,**

di cui alle disposizioni del Capo V bis della Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 s.m.i.

e a tal fine

**DICHIARA**

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

e consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti, come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che, ai sensi dell'art. 75 dello stesso decreto, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010;
- di partecipare ai mercatini, così come definiti e individuati dal comma 1 dell'art. 11 bis della L.R. 28/99 s.m.i., in qualità di venditore occasionale;
- di non essere in possesso di altro tesserino per la vendita occasionale sul territorio regionale in corso di validità;
- che non sussistono per l'ultimo triennio, nei propri confronti, procedimenti di revoca di un precedente tesserino;
- di vendere, in forma occasionale, beni di modico valore, e pertanto non eccedenti l'importo di € 150,00 ciascuno, appartenenti al settore merceologico non alimentare e rientranti nella

propria sfera personale o collezionati, o realizzati mediante la propria abilità.

**DICHIARA infine**

- di non svolgere professionalmente alcuna attività commerciale;  
oppure
- di svolgere professionalmente attività commerciale, il cui oggetto è \_\_\_\_\_.

**SI IMPEGNA altresì**

**a rispettare, nell'esercizio dell'attività di vendita occasionale le disposizioni contenute al Capo V bis della L.R. 28/99 s.m.i.**

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

Si rammenta ai Comuni l'obbligo di fornire ai venditori occasionali l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679. <sup>(a)</sup>

Data | \_\_\_\_\_ | Firma del richiedente | \_\_\_\_\_ |

Si allegano:

- fotocopia del documento di identità in corso di validità dell'interessato;
- **(per i Cittadini extracomunitari)**: copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
- Foto tessera recente da apporre sul tesserino per la vendita occasionale;
- Marca da bollo di € 16,00 da applicare sul tesserino per la vendita occasionale.

**(a) CONTENUTI DELL'INFORMATIVA  
SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
da fornire all'interessato a seguito della richiesta del tesserino**

Tenuto conto che a partire dal 25 maggio 2018 trovano applicazione le nuove disposizioni introdotte dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*", è necessario che i Comuni, unici enti istituzionali di diretto contatto con il soggetto interessato a ottenere il tesserino, forniscano in modo puntuale l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del suddetto Regolamento.

A seguito della richiesta di tesserino, si genera il seguente flusso procedimentale:

- il venditore occasionale richiede il tesserino al Comune competente;
- il Comune, effettuate le verifiche, rilascia il tesserino;
- successivamente il Comune (direttamente o per il tramite di un soggetto terzo delegato alla trasmissione dei dati) trasmette i dati, attraverso l'applicativo gestito dal Consorzio per il Sistema Informativo – CSI Piemonte, alla Regione Piemonte;
- la Regione Piemonte elabora i dati e li rende disponibili, attraverso l'applicativo gestito dal CSI Piemonte, a tutti i Comuni piemontesi.

Analogo flusso si genera qualora il Comune di rilascio del tesserino ne disponga la revoca nei casi previsti dalla legge.

In proposito si ritiene opportuno che i Comuni indichino nell'informativa, fornita a seguito della richiesta di rilascio del tesserino, che i dati personali comunicati dall'interessato per tale procedimento potranno essere trattati anche in fase di controllo successivo.

Si rammenta inoltre che, poiché il venditore occasionale è tenuto ad esporre il tesserino quando partecipa a ogni singolo mercatino, i dati personali contenuti nel medesimo (nome/cognome/comune di residenza/ foto del soggetto/numero del tesserino) saranno visibili agli organi di vigilanza per il controllo oltre che al pubblico indistinto.

Si evidenzia pertanto che, trattandosi di un procedimento di natura complessa, i dati personali dell'interessato saranno trattati da una pluralità di soggetti istituzionali:

Comune competente, eventuali soggetti terzi delegati dal medesimo, Regione Piemonte, CSI Piemonte, totalità dei comuni piemontesi e organi di vigilanza.

Nel procedimento sopra descritto il Comune di rilascio del tesserino e la Regione Piemonte sono entrambi Titolari del Trattamento, ognuno per la fase procedimentale di propria competenza.

Peraltro il Comune di rilascio del tesserino, unico ente istituzionale con cui il soggetto interessato, richiedente il tesserino, ha contatto diretto, dovrà, in aggiunta all'informativa resa per le fasi di procedimento di propria competenza, fornire al medesimo anche l'informativa riferita alle successive fasi di trattamento dei dati personali presso la Regione Piemonte<sup>1</sup>, secondo le seguenti indicazioni:

**"Informativa sul trattamento dei dati personali presso la Regione Piemonte  
ai sensi dell'art. 14 del Regolamento UE 2016/679**

Gentile Utente,

La informiamo che i dati personali da Lei forniti nella richiesta di tesserino per la vendita occasionale al Comune di Nizza Monferrato, integrati e trasmessi dal medesimo (o dall'eventuale

---

<sup>1</sup> Infatti, ai sensi dell'art. 14, paragrafo 5, lettera b), l'obbligo di informativa non opera per il Titolare quando comunicare le informazioni risulti per lo stesso impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.

soggetto terzo delegato) alla Regione Piemonte saranno trattati secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 “*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati)*”.

Ai sensi dell'art. 14 (*Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l'interessato*) del Regolamento UE 2016/679, Le forniamo, pertanto, le seguenti informazioni:

- i dati personali a Lei riferiti (cognome, nome, codice fiscale e la sua provenienza – se fuori Regione o no) saranno raccolti e trattati dalla Regione Piemonte nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità del trattamento cui gli stessi sono destinati;
- oltre a tali dati il Comune competente, o il soggetto delegato alla trasmissione dei dati, comunica alla Regione il numero identificativo del tesserino e la data di rilascio del medesimo, oltre alla sua eventuale revoca, nei casi previsti dalla legge, riferiti alla Sua posizione;
- nello specifico il trattamento dei dati personali a Lei riferiti è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite al Capo V *bis* della Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 s.m.i. recante “*Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114*” e nella Deliberazione di Giunta regionale n. 12-6830 dell'11 maggio 2018 “*Art. 11 quinquies, comma 3 della L.R. 28/1999 s.m.i.. Criteri per lo svolgimento dell'attività di vendita occasionale nei mercatini aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia.*”;
- i dati personali a Lei riferiti saranno resi disponibili, attraverso applicativi gestiti dal CSI Piemonte, alla totalità dei comuni piemontesi, compreso il Comune di rilascio del tesserino, per i controlli previsti dalla suddetta legge regionale;
- il conferimento dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;
- per la Regione Piemonte:
  - i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono [dpo@regione.piemonte.it](mailto:dpo@regione.piemonte.it), piazza Castello 165, 10121 Torino;
  - il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è la Direzione Competitività del Sistema Regionale – Settore Commercio e Terziario;
  - il Responsabile esterno del trattamento è il CSI Piemonte;
  - i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili esterni individuati dal Titolare, autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
- i Suoi dati personali:
  - resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs. 281/1999 e s.m.i.);
  - saranno utilizzati con strumenti informatici e telematici al solo fine di fornire il servizio richiesto e, per tale ragione, saranno conservati esclusivamente per il periodo in cui lo stesso sarà attivo;
  - non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

La informiamo che potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.



**inoltre DICHIARA**

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000

consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti, come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che, ai sensi dell'art. 75 dello stesso decreto, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,

che le categorie di beni che verranno posti in vendita sono le seguenti:

|-----|

|-----|

|-----|

(a titolo esemplificativo: capi d'abbigliamento, vasellame, articoli di ferramenta, articoli di cartoleria...)

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

Si rammenta ai Comuni l'obbligo di fornire ai venditori occasionali l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679. <sup>(b)</sup>

Data |\_\_\_\_\_| Firma dell'interessato |\_\_\_\_\_|

**Si allega:**

- fotocopia del documento di identità in corso di validità dell'interessato;
- (per i Cittadini extracomunitari):** copia del permesso di soggiorno in corso di validità.

**(b) CONTENUTI DELL'INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

da fornire all'interessato a seguito della manifestazione di interesse a partecipare al mercatino

Tenuto conto che a partire dal 25 maggio 2018 trovano applicazione le nuove disposizioni introdotte dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 *“relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”*, è necessario che i Comuni, unici enti istituzionali di diretto contatto con il soggetto interessato a partecipare al mercatino, forniscano in modo puntuale l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del suddetto Regolamento.

A seguito della manifestazione di interesse a partecipare al mercatino, si genera il seguente flusso procedimentale:

- il venditore occasionale manifesta l'interesse a partecipare al mercatino al Comune sede del mercatino o al soggetto delegato alla gestione del mercatino o al soggetto proponente il mercatino;
- il Comune o il soggetto delegato o il soggetto proponente rendono nota l'ammissione al mercatino o l'eventuale esclusione.

Dopo l'effettiva partecipazione dell'interessato:

- il Comune (direttamente o per il tramite di un soggetto terzo delegato alla trasmissione dei dati) o il soggetto delegato alla gestione del mercatino o il soggetto proponente il mercatino trasmettono i dati, attraverso l'applicativo gestito dal Consorzio per il Sistema Informativo – CSI Piemonte, alla Regione Piemonte;
- la Regione Piemonte elabora i dati e li rende disponibili, attraverso l'applicativo gestito dal CSI Piemonte, a tutti i Comuni piemontesi e all'Agenzia delle Entrate.

In proposito si ritiene opportuno che i Comuni indichino nell'informativa, fornita a seguito della manifestazione di interesse a partecipare al mercatino, che i dati personali comunicati dall'interessato per tale procedimento potranno essere trattati anche in fase di controllo successivo.

Si rammenta che il venditore occasionale, quando partecipa a ogni singolo mercatino, è tenuto a mostrare agli organi di vigilanza l'elenco dei beni posti in vendita e pertanto i dati personali contenuti nel medesimo (nome/cognome/comune di rilascio del tesserino/numero del tesserino) dovranno essere resi noti in caso di controllo.

Inoltre, poiché in tali occasioni il venditore occasionale è tenuto ad esporre anche il tesserino, i dati personali contenuti nel medesimo (nome/cognome/comune di residenza/ foto del soggetto/numero del tesserino) saranno visibili agli organi di vigilanza per il controllo oltre che al pubblico indistinto.

Si evidenzia pertanto che, trattandosi di un procedimento di natura complessa, i dati personali dell'interessato saranno trattati da una pluralità di soggetti istituzionali:

Comune di svolgimento, eventuali soggetti terzi delegati dal medesimo, Regione Piemonte, CSI Piemonte, totalità dei comuni piemontesi, organi di vigilanza e Agenzia delle Entrate.

Nel procedimento sopra descritto il Comune di svolgimento e la Regione Piemonte sono entrambi Titolari del Trattamento, ognuno per la fase procedimentale di propria competenza.

Peraltro il Comune di svolgimento del mercatino, unico ente istituzionale con cui il soggetto interessato alla partecipazione al mercatino ha contatto diretto, dovrà, in aggiunta all'informativa resa per le fasi di procedimento di propria competenza, fornire al medesimo anche l'informativa riferita alle successive fasi di trattamento dei dati personali presso la Regione Piemonte<sup>2</sup>, secondo le seguenti indicazioni:

**"Informativa sul trattamento dei dati personali presso la Regione Piemonte  
ai sensi dell'art. 14 del Regolamento UE 2016/679**

Gentile Utente,

La informiamo che i dati personali da Lei forniti nella manifestazione di interesse a partecipare al mercatino \_\_\_\_\_ (indicare la denominazione dell'evento) organizzato da \_\_\_\_\_ (indicare la denominazione del soggetto delegato o del soggetto proponente), integrati e trasmessi dal medesimo (o dall'eventuale soggetto terzo delegato) alla Regione Piemonte, saranno trattati secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 *"relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati)"*.

Ai sensi dell'art. 14 (Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l'interessato) del Regolamento UE 2016/679, Le forniamo, pertanto, le seguenti informazioni:

- i dati personali a Lei riferiti (cognome, nome, codice fiscale e numero identificativo del tesserino per la vendita occasionale) saranno raccolti e trattati dalla Regione Piemonte nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità del trattamento cui gli stessi sono destinati;
- oltre a tali dati il Comune di svolgimento del mercatino o il soggetto delegato alla gestione del mercatino o il soggetto proponente il mercatino, comunicano alla Regione la data e il comune di rilascio del tesserino, il comune sede del mercatino, la sua denominazione e la data di partecipazione al medesimo, riferiti alla Sua posizione;
- nello specifico il trattamento dei dati personali a Lei riferiti è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite al Capo V bis della Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 s.m.i. recante *"Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114"* e nella Deliberazione di Giunta regionale n. 12-6830 dell'11 maggio 2018 *"Art. 11 quinquies, comma 3 della L.R. 28/1999 s.m.i.. Criteri per lo svolgimento dell'attività di vendita occasionale nei mercatini aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia."*;
- i dati personali a Lei riferiti saranno resi disponibili, attraverso applicativi gestiti dal CSI Piemonte, alla totalità dei comuni piemontesi, compreso il Comune di svolgimento del mercatino, e all'Agenzia delle Entrate per i controlli previsti dalla suddetta legge regionale;
- il conferimento dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;

Per la Regione Piemonte:

- i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono [dpo@regione.piemonte.it](mailto:dpo@regione.piemonte.it), piazza Castello 165, 10121 Torino;
- il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è la Direzione Competitività del Sistema Regionale – Settore Commercio e Terziario;
- il Responsabile esterno del trattamento è il CSI Piemonte;
- i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili esterni individuati dal Titolare, autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;

I Suoi dati personali:

- resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs. 281/1999 e s.m.i.);

- saranno utilizzati con strumenti informatici e telematici al solo fine di fornire il servizio richiesto e, per tale ragione, saranno conservati esclusivamente per il periodo in cui lo stesso sarà attivo;
- non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

La informiamo che potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

La presente informativa è resa esclusivamente per la fase di competenza della Regione Piemonte, senza effetti per le fasi del procedimento di competenza di altri Enti istituzionali.”



## INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 e14 DEL REGOLAMENTO UE N. 679 DEL 27/4/2016 (RGPD) E DEL D. LGS. N. 196/2003

Il Sindaco della Città di Nizza Monferrato, in qualità di Titolare del trattamento, La informa circa le modalità del trattamento e l'utilizzo dei dati personali, così come previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 (il "**Codice Privacy**") e dal Regolamento Europeo (GDPR) n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali.

Secondo la normativa indicata, il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della Sua riservatezza e i Suoi diritti.

Ai sensi dell'ART. 13 del predetto D. Lgs. , Le forniamo quindi le seguenti informazioni:

- **Titolare del Trattamento** (art. 4 Regolamento UE n. 679/2016) è il Sindaco del Comune di Nizza Monferrato, Piazza Martiri di Alessandria n. 19 – Nizza Monferrato – e mail: info@comune.nizza.at.it - nizza.monferrato@cert.ruparpiemonte.it

- **Responsabile del trattamento dei dati (RDP)/ Data Protection officer (DPO):**

Avv. Michele Gorga

- **Finalità del Trattamento:** adempiere obblighi di legge; finalità istituzionali

- **Tipologie di dati trattati:** Dati personali e dati soggetti a trattamento speciale.

- **Natura del conferimento dei dati:** tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è **obbligatorio** ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l'attività.

Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un'**età inferiore ai 16 anni**, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui il conferimento è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale per il quale sono acquisiti i dati identificativi e copia dei documenti di riconoscimento.

- **Base giuridica del trattamento:** *normativa vigente in materia di "Legittimo interesse prevalente del titolare o di terzi cui i dati vengono comunicati" che sostituisce ed esaurisce il presupposto del consenso*

- **Modalità di trattamento dei dati e misure di sicurezza:** i dati personali vengono trattati con il supporto di mezzi informatici e/o cartacei e sono protetti attraverso adeguate misure di sicurezza idonee a garantire *un livello di sicurezza adeguato* e la sicurezza dei dati personali.

In particolare, la Città di Nizza Monferrato adotta misure organizzative e tecniche appropriate per proteggere i dati personali in suo possesso contro la perdita, il furto, nonché l'uso, la divulgazione o la modifica non autorizzata dei dati personali.

Procede, altresì, all'anonimizzazione dei dati soggetti a trattamento speciale e alla rimozione dei dati identificativi.

- **Comunicazione dei dati:** i Suoi dati personali potranno essere comunicati per motivi di legge o di regolamento, a P. A., ad enti ed uffici pubblici autorizzati al trattamento dei dati personali

- **Conservazione dei dati:** i dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e saranno conservati per il tempo previsto dalla normativa applicabile ed in ogni caso per il tempo in cui l'Ente sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità previste da norme di legge o regolamento.

- **Processo decisionale automatizzato e profilazione:** i dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione

- **Trasferimento dati personali all'estero:** i dati personali potranno essere liberamente trasferiti fuori dal territorio nazionale a Paesi situati all'interno o al di fuori dell'Unione europea nel rispetto delle garanzie di cui al Codice Privacy e al Regolamento UE.

- **Consenso:** nei trattamenti da parte delle PA, la base normativa sostituisce ed esaurisce il presupposto del consenso

- **Modifiche alla presente informativa:** la presente Informativa potrà subire delle variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente questa Informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata, reperibile presso il profilo committente del Comune di Collegno nella sezione "modulistica"

- **Diritti degli Interessati**

Il Regolamento UE 2016/679 (art. 12 e ss.) conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti.

In particolare, in relazione al trattamento dei suoi dati personali, ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati personali della Città di Nizza Monferrato, l'accesso, la rettifica, la cancellazio-

ne, la limitazione, l'opposizione e la portabilità; inoltre, può proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.

In qualsiasi momento, potrà chiedere di esercitare i suoi diritti rivolgendosi al **Data Protection Officer** al seguente indirizzo e-mail: [nizza.monferrato@cert.ruparpiemonte.it](mailto:nizza.monferrato@cert.ruparpiemonte.it).

Di seguito vengono, sinteticamente, riportati i diritti riconosciuti dal GDPR:

- ✓ *Diritto di accesso*: l'interessato ha diritto di ricevere conferma del trattamento dei propri dati personali e, se necessario, di ottenere una copia di tali dati e informazioni complete relative alla loro elaborazione.
- ✓ *Diritto alla rettifica*: l'interessato ha diritto di correggere eventuali errori, modificare dati inesatti o incompleti e verificare la correttezza dei dati elaborati.
- ✓ *Diritto all'oblio*: l'interessato ha diritto alla tempestiva cancellazione dei propri dati nel caso in cui vengano utilizzati in modo illegale o non esista più il presupposto per cui sono stati elaborati o raccolti.
- ✓ *Diritto alla limitazione*: l'interessato ha diritto alla sospensione del trattamento nel caso in cui tale trattamento sia illegale o inadeguato.
- ✓ *Diritto di obiezione*: l'interessato ha il diritto di opporsi al trattamento dei propri dati nel caso in cui lo scopo sia legato al direct marketing o l'elaborazione debba essere interrotta per motivi personali, a meno che la società non fornisca motivi preminenti e legittimi per procedere al trattamento dei dati o tale trattamento sia necessario per esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria.
- ✓ *Diritto a non essere soggetto a processi decisionali individuali automatizzati*: l'interessato ha diritto a non essere soggetto a una decisione basata esclusivamente sull'elaborazione automatizzata, inclusa la profilazione, che produce effetti giuridici che lo riguardano o, analogamente, incidono sulla sua persona, a meno che ciò sia necessario per l'esecuzione di un contratto, sia consentito dalla legge o si basi sul consenso esplicito della persona.
- ✓ *Diritto proporre reclamo* all' Autorità Garante per la protezione dei dati personali – [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)